

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

Uffici di LIVORNO

PROGETTO PRELIMINARE

LAVORI DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI ACQUATICITA' DELLA TORRE DEL MARZOCCO

DECRETO D.D. n.3176 del 10/07/2015 "d.g.r.t. 1151/2013-Autorizzazione alla restituzione agli usi legittimi delle sub-aree A3 e A4 del Demanio marittimo del Porto di Livorno e Conferenza di Servizi ai sensi della legge 241/90 e della legge regionale 40/2009 convocata presso la Regione Toscana – Firenze 12/06/2015

ALLEGATO 9

Il progettista:

Direzione Tecnica -Area progettazione-Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Ing. Ilária Lotti

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

Direzione Tecnica -Area progettazione-

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Arch, Raoul Raffall

Il Responsabile Unico del Procedimento

Direzione Tecnica

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Ing. Enrico Pribaz- Dirigente F.F.



Direzione Generale Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici

SETTORE Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze Tel.: 055 4383852 – Fax: 055 4383389 regionetoscana@postacert.toscana.it

Prot. n. da citare nella risposta Allegati 3

Data

Risposta al foglio del

Oggetto: Trasmissione D.D. n. 3176 del 10/07/2015 – "d.g.r.t. 1151/2013 – autorizzazione alla restituzione agli usi legittimi delle sub aree A3 e A4 del Demanio Marittimo del Porto di Livorno – Sito LI186c

INVIO PER PEC

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO 1 4 LUG. 2015

Prot N 6557

All'Autorità Portuale di Livorno Al Comune di Livorno Alla Provincia di Livorno All'ARPAT - Dip. Livorno All'Azienda U.S.L. 6 di Livorno

Trasmettiamo il decreto in oggetto e relativo verbale della Conferenza dei Servizi ex art. 14, comma 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii. convocata con nota prot. AOOGRT/126998 del 28/05/2015 e tenutasi il giorno 12/06/2015 presso la sede della Regione Toscana in via di Novoli, 26 a Firenze. Il decreto costituisce atto prescrittivo delle decisioni assunte dalla Conferenza predetta e contenute nel verbale allegato.

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Settore Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati. Per ogni comunicazione, invio di materiale e chiarimenti, è possibile contattare i seguenti funzionari: Daniela Giannatiempo (0586264430 – daniela giannatiempo@regione.toscana.it), Paolo Criscuolo (0586264409 – paolo.criscuolo@regione.toscana.it).

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Renata Laura Caselli

Missis



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE DEI SITI INQUINATI

Il Dirigente Responsabile: CASELLI RENATA LAURA

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 3176 - Data adozione: 10/07/2015

Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Oggetto: d.g.r.t. 1151/2013 - autorizzazione alla restituzione agli usi legittimi delle sub-aree A3 e A4 del Demanio Marittimo del Porto di Livorno - Sito LI186c

Data certificazione: 13/07/2015

Numero interno di proposta: 2015AD003891

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare gli articoli 6 e 9 inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Visto il decreto dirigenziale 15 novembre 2010, n. 5432 del Direttore Generale della D.G. Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore "Rifiuti e bonifiche dei siti inquinati";

Preso atto della delibera di Giunta Regionale n. 230 del 02/04/2013 per il riassetto della struttura operativa della Giunta Regionale;

Visto il decreto dirigenziale n. 3109 del 01/08/2013 ad oggetto "Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici/Assetto Organizzativo;

Visto la legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale) che istituisce i siti di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 settembre 2001, n. 468 e successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 novembre 2006, n. 308 inerenti il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", parte IV, Titolo V, concernente la bonifica dei siti inquinati;

Visto, in particolare, l'art. 252, comma 2 e comma 2 bis, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ove si elencano i principi e i criteri direttivi in base ai quali, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono individuati i siti di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 febbraio 2003 di perimetrazione del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di "Livorno";

Visto in particolare l'art. 242 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che definisce le procedure operative ed amministrative in tema di bonifica di aree inquinate;

Visto in particolare il comma 5 del D.Lgs di cui sopra in merito alle procedure di approvazione del documento di analisi di rischio;

Visto in particolare il comma 6 del D.Lgs di cui sopra in merito al piano di monitoraggio per i siti di cui al punto precedente;

Vista la legge regionale del 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati";

Vista la delibera Giunta regionale del 15/03/2010, n. 301 "L.R. 25/98 – Art. 5 – Comma 1 lett. e bis, linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati";

Visto l'art. 36-bis, comma 3 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale dispone che "su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie

operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale";

Vista la delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013, n. 296 che approva la "proposta di riperimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Masa Carrara, Livorno, e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della I. 7 agosto 2012, n. 134";

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 147 del 22/05/2014 che ridefinisce il Sito di Interesse nazionale di "Livorno" stabilendo all'art. 2 "per tutte le aree a terra ricomprese finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Livorno, incluse le vasche di colmata a mare, le aree dei canali industriali e le aree portuali (incluse all'interno delle dighe foranee), e per le aree marino-costiere (ubicate all'esterno delle dighe foranee a fino al limite dell'attuale perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale, cioè circa 3 km dalla costa) che dalle indagini effettuate da ICRAM, sono risultate sotto i valori di intervento, non riportate nella cartografia allegata, la Regione Toscana subentra al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio ed del mare nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152";

Vista la Legge della Regione Toscana 28 ottobre 2014, n. 61, concernente "Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010";

Vista la delibera del Consiglio regionale 18 novembre 2014 n. 94 di approvazione del "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)";

Vista la delibera Giunta regionale del 23/12/2013, n. 1151 "Linee guida ed indirizzi operativi in materia di bonifica dei siti inquinati per le aree di cui all'articolo 36 bis commi 2 e 3 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83";

Vista la delibera Giunta regionale del 23/12/2013, n. 1152 "Indirizzi e criteri per la semplificazione delle procedure di bonifica delle aree escluse dai perimetri dei Siti di Interesse Nazionale di Massa e Carrara, Livorno e Piombino";

Considerato che con la citata DGRT 1151 del 23/12/2013 al cap 4.2 dell'allegato A si stabilisce che "Nel caso in cui i suoli e/o le acque di falda risultino potenzialmente contaminati (superamento CSC), il soggetto obbligato [...] trasmette alla struttura regionale [...] l'elaborato di analisi di rischio sito specifica e di stima del rischio sanitario ed ambientale" e che "la Regione, ricevuto l'elaborato di analisi di rischio [...], convoca apposita conferenza dei servizi [...] a cui sono invitati a partecipare la Provincia, il Comune, l'ARPAT, l'ASL, nonché gli altri enti pubblici titolari di specifiche competenze", e ancora "Qualora gli esiti dell'Analisi di Rischio attestino il mancato superamento delle CSR e per la falda il mancato superamento dei valori di CSC – limite di conformità – ai confini dell'area di proprietà, come previsto nell'allegato 1 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, il dirigente della struttura regionale competente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, autorizza, ai sensi dell'articolo 242, comma5, del D.Lgs. 152/2006, la restituzione delle aree agli usi legittimi, tenendo conto dell'uso cui l'area in questione è destinata, della stima del rischio sanitario e delle relative CSR determinate in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006. Il provvedimento contiene altresì le prescrizioni per lo svolgimento di un programma di monitoraggio".

Considerato che la documentazione del sito di cui fa parte la porzione in oggetto (relativa alla presentazione del Piano di Caratterizzazione ed alla sua esecuzione, avvenuta nell'anno 2008) anteriore all'emanazione del Decreto Ministeriale 22/05/2014, n. 147 è disponibile presso gli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la nota n.1734 del 10/02/2015 dall'Autorità Portuale di Livorno (ns. prot. n.170892 del 09/07/2014) e la documentazione allegata, relativa al documento di Analisi di Rischio Sanitario sito

specifico dell'Area A3-A4 del Porto di Livorno, ai fini di una validazione dello stesso e successiva eventuale restituzione dell'area gli usi legittimi come previsto dalla DGR 1151/2013;

Visto il parere di ARPAT prot. PB.01.23.07/19.7 del 01/04/2015, trasmesso con lettera prot. n. 25673 del 27/04/2015 (ns. prot. PEC AOOGRT/103564 del 29/04/2015/P.070), da cui tra l'altro si evince che:

- I <u>risultati della caratterizzazione</u> effettuata sul sito, validati da Arpat, hanno evidenziato sulla matrice suolo il superamento delle CSC per i parametri Nichel, Rame, IPA, Arsenico e Idrocarburi C>12 nell'Area A3, nessun superamento per l'Area A4; per le acque sotterranee il superamento delle CSC per i parametri Arsenico e IPA nell'Area A3 e per i parametri Arsenico, Solfati, Boro, Manganese nell'Area A4;
- Nel corso dell'attività istruttoria sull'AdR condotta da parte di Arpat sono state svolte delle valutazioni integrative, ovvero per il suolo superficiale è stata utilizzata una tessitura di tipo "sand", più cautelativa rispetto a quella "Loamy sand" utilizzata dal proponente, ed è stato assunto l'intero poligono di Thiessen non asfaltato relativamente al sondaggio S72 dove è stato rilevato il superamento del parametro Idrocarburi C>12 nella matrice suolo superficiale;
- sono condivisi i risultati dell'AdR che hanno evidenziato la presenza di <u>valori di rischio sanitario inferiori al limiti normativi</u>;
- in merito alla non attivazione del percorso lisciviazione in falda viene espresso parere favorevole <u>a condizione che</u>, in attesa del completamento delle opere di impermeabilizzazione della banchina, sia realizzato un nuovo piezometro, avente funzione di POC, nell'area non impermeabilizzata ed in prossimità della linea di costa, al fine di verificare l'assenza di trasporto in mare di Arsenico, IPA e Manganese;

Visto il parere del Comune di Livorno del 29/04/2015 (ns. prot. PEC AOOGRT/106556/P.070.030.030 del 05/05/2015), da cui tra l'altro si evince che:

- sono state individuate n° 5 sorgenti di contaminazioni: 2 di suolo superficiale, n° 2 di suolo profondo e n° 1 di acqua sotterranea;
- il bersaglio umano individuato risulta essere i lavoratori della Soc. T.D.T.;
- poiché si intende restituire i luoghi alla popolazione è stato considerato uno scenario di esposizione di tipo ricreativo;
- si esprime parere favorevole sulle conclusioni del documento di Analisi di rischio presentato dal proponente, ovvero riguardo al fatto che il sito risulterà non contaminato per l'ambiente insaturo mentre per il comparto saturo l'area risulterà completamente messa in sicurezza, a seguito della realizzazione del progetto di riprofilamento della banchina attuale e di acquaticità della Torre del Marzocco;

Visto il parere della Provincia di Livorno prot. n. 19746 10/06/2015 (ns. prot. PEC n. AOOGRT/137205 del 12/06/2015/P.010.020), in cui si concorda con quanto riportato nelle conclusioni del parere ARPAT, per quanto attiene ai risultati dell'Analisi di Rischio e alle relative prescrizioni;

Considerato che in data 25 giugno 2105 si è svolta presso la Regione Toscana la Conferenza di Servizi convocata ai sensi della DGR 1151/2013 per valutare il documento Analisi di Rischio presentata dall'Autorità Portuale di Livorno, a cui hanno partecipato i rappresentanti di Autorità Portuale Livorno e USL6 Livorno ed i rappresentanti di ARPAT e Comune di Livorno

Viste le osservazioni che suddetti Enti hanno espresso in sede di Conferenza di Servizi;

Tenuto conto che la Provincia di Livorno, pur non presenziando alla Conferenza di Servizi, ha fatto comunque pervenire in tale sede proprio parere prot. n. 19746 10/06/2015 (ns. prot. PEC n. AOO-GRT/137205 del 12/06/2015/P.010.020);

Tenuto conto che l'USL6 Livorno, pur non avendo fatto pervenire alcun parere di competenza, ha presenziato alla Conferenza di Servizi, concordando con il parere di ARPAT;

Valutate quindi le specifiche risultanze della Conferenza di Servizi, come da verbale (allegato 1) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito espresse:

- 1. <u>vengono valutate positivamente</u>, ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, le risultanze dell'analisi di rischio ritenendo all'unanimità la non necessità di bonifica e pertanto dichiarando concluso il procedimento e di procedere ai sensi del punto 4.2 della D.G.R.n.1151/2013;
- 2. viene richiamato al soggetto proponente il rispetto della condizione prevista nel parere di ARPAT, condiviso dalla Provincia di Livorno e dall'USL6 Livorno, di realizzare un nuovo piezometro, avente funzione di POC, nell'area non impermeabilizzata della banchina ed in prossimità della linea di costa, al fine di verificare l'assenza di trasporto in mare di Arsenico, IPA e Manganese, in attesa del completamento delle opere di impermeabilizzazione;
- 3. viene prescritto al soggetto proponente, qualora il piezometro avente funzione di POC rilevi concentrazioni superiori alle CSC, di mettere in atto un sistema di messa in sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee fino al completamento delle opere di impermeabilizzazione della banchina.
- 4. viene dato mandato ad ARPAT di concordare con il soggetto proponente caratteristiche e modalità di realizzazione del piezometro avente funzione di POC, nonché del sistema di MISE eventualmente da realizzarsi a seguito dei risultati dei campionamenti.
- 5. viene ricordato infine che <u>qualora si modifichino</u> le condizioni antropiche-ambientali utilizzate per la definizione del modello concettuale dell'analisi di rischio il soggetto obbligato è tenuto ad elaborare una nuova analisi di rischio con i nuovi parametri di input, come previsto al punto 4.2 della D.G.R.n.1151/2013;

Tenuto altresì conto dell'uso industriale cui l'area in questione è destinata, della stima del rischio sanitario e delle relative CSR determinate in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

DECRETA

- 1. di prendere atto che la Conferenza di Servizi richiamata in premessa ha approvato, come riportato in allegato (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente decreto, ai sensi del comma 5 art. 242 del D.Lgs. 152/2006, il documento di Analisi di Rischio delle sub-aree A3 e A4 di proprietà dell'Autorità Portuale di Livorno (sito LI186c Demanio Marittimo) così come individuata nella cartografia allegata (allegato 2) dichiarando concluso positivamente il procedimento;
- 2. di autorizzare, ai sensi del cap. 4.2.della D.G.R.T. n.1151 del 23/12/2013 la restituzione agli usi legittimi della medesima area in conformità alle determinazioni della Conferenza dei Servizi ed agli esiti dell'Analisi di Rischio;
- 3. di prescrivere al soggetto proponente la realizzazione di un nuovo piezometro, avente funzione di POC, nell'area non impermeabilizzata della banchina ed in prossimità della linea di costa, al fine di verificare l'assenza di trasporto in mare di Arsenico, IPA e Manganese, in attesa del completamento delle opere di impermeabilizzazione;
- 4. di prescrivere al soggetto proponente, qualora il piezometro avente funzione di POC rilevi concentrazioni superiori alle CSC, di mettere in atto un sistema di messa in sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee fino al completamento delle opere di impermeabilizzazione della banchina.
- 5. di dare mandato ad ARPAT di concordare con il soggetto proponente caratteristiche e modalità di realizzazione del piezometro avente funzione di POC, nonché del sistema di MISE eventualmente da realizzarsi a seguito dei risultati dei campionamenti.
- 6. di prescrivere che il soggetto obbligato, qualora si modifichino le condizioni antropiche-ambientali utilizzate per la definizione del modello concettuale dell'analisi di rischio, è

- tenuto ad elaborare una nuova analisi di rischio con i nuovi parametri di input, come previsto al punto 4.2 della D.G.R.n.1151/2013;
- 7. di trasmettere il presente atto all'Autorità Portuale di Livorno, al Comune di Livorno, alla Provincia di Livorno, ad ARPAT per procedere all'aggiornamento della banca dati dei siti interessati dal procedimento di bonifica (SISBON).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della I.r. 23/2007.

IL DIRIGENTE Renata Laura Caselli



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE DEI SITI INQUINATI

Allegati n°: 2

ALLEGATI:

Den.	Checksum
2	c515569a132b212738cd3e48b340ddfc2c7093dda76f9c2fff84215d2b8c2272
1	c257d97a70cad9c2a2671644bf7ab27458837c1f18f1c866618b1b45600636fe

Validità sconoseiuta


Firmato digitalmente da CASELLI RENATA Data: 10/07/2015 10:25:46 CEST Motivo: firma del dirigente competente

Validità sconoseiute

Firmato digitalmente da TESI LECHARDO Data: 13/07/2015 16:02:18 CEST

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

COROGRAFIA



Conferenza di Servizi ai sensi della legge 241/90 e della legge regionale 40/2009 convocata presso la Regione Toscana Firenze 12/06/2015

Oggetto:

Sito LI 186c Demanio Marittimo del Porto di Livorno, sub aree A3-A4 - Autorità Portuale di

Livorno, SIR di Livorno – Analisi di Rischio sanitario sito specifico.

Richiedente: Autorità Portuale Livorno

Visto il Titolo V del d.lgs. 152/2006, e in particolare gli articoli 242 e seguenti;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 36 bis, comma 3 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, è stato stabilito che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica delle porzioni di territorio di quei siti di interesse nazionale che, all'esito della ridefinizione da parte del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, esulino dal sito stesso.

Preso atto che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 maggio 2014, n. 417 è stato ridefinito il perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Livorno e che pertanto la Regione Toscana subentra al MATTM nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006.

Tenuto conto di quanto regolato dalla d.g.r.t. 1151/2013 e dalla LR 25/98;

Considerato che la responsabile del procedimento di cui all'oggetto è la dott.ssa Renata Laura Caselli, dirigente del settore Rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato:

il giorno 12/06/2015 alle ore 10.30 presso la Sede della Regione Toscana di Via di Novoli 26, in videoconferenza con la sede di Via Nardini 31 a Livorno, alla Conferenza di Servizi regolarmente convocata con n. prot. 126998 del 28/15/2015 dalla dirigente del settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati, dott.ssa Renata Laura Caselli che la presiede, coadiuvata dal dott. Silvano Monzali, dalla dott.ssa Daniela Giannatiempo e dal dott. Paolo Criscuolo, sono convenuti i rappresentanti delle amministrazioni ed enti di seguito elencati:

Nome e Cognome	Ente rappresentato Responsabile			
Giovanni Motta	Autorità Portuale di Livorno (ente richiedente)	Responsabile		
Mario Mirabelli	ASL6 Livorno	Responsabile		

La Presidente rileva quindi l'assenza dei rappresentanti/delegati di Arpat, Comune di Livorno e Provincia di

Sono altresì presenti, così come risulta dal foglio presenze allegato a questo verbale:

per Autorità Portuale Livorno: Mela Francesca

per Comune di Livorno: Danzi Michele per Arpat Livorno: dott. Federico Mentessi

per Arpat Piombino: Spagli Luca

La Presidente, dopo aver verificato che i suddetti partecipanti sono legittimati a partecipare, dichiara regolarmente costituita la Conferenza di Servizi al fine di esprimersi in merito alla documentazione presentata dalla Autorità Portuale di Livorno volta a valutare il documento "Analisi di Rischio sanitario sito specifico dell'area A3-A4 integrante il progetto di resecazione del Canale di Accesso" al fine di autorizzare con proprio decreto, ove ne ricorrano le condizioni, l'approvazione del documento proposto e l'eventuale restituzione agli





usi legittimi dell'area, così come richiesto dall'Autorità Portuale di Livorno con nota prot. n. 1734 del 10/02/2015.

La Presidente illustra in sintesi lo svolgimento delle attività istruttorie svolte dai propri uffici.

Si riporta una breve sintesi dell'attività istruttoria

Oggetto: Sito LI186c Demanio Marittimo – sub aree A3-A4, Porto di Livorno (LI): procedimento di approvazione del documento di analisi di rischio ai fini della successiva eventuale restituzione dell'area agli usi legittimi ai sensi della DGR n.1151/2013;

Richiedente: Autorità Portuale di Livorno;

Richiesta trasmessa con nota prot. 1734 del 10/02/2015 di Autorità Portuale, ns. prot. 40838 del 18/02/2015; Intervento ricadente in: area SIR (decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 maggio 2014);

Ubicazione: Provincia di Livorno, Comune di Livorno, Darsena Toscana (Codice Sisbon LI 186c, sub aree

Pareri pervenuti: parere di Arpat prot. PB.01.23.07/19.7 del 01/04/2015, trasmesso con lettera prot. n. 25673 del 27/04/2015, ns. prot. PEC AOOGRT/103564 del 29/04/2015/P.070 (allegato in copia);

parere del Comune di Livorno del 29/04/2015, ns. prot. PEC AOOGRT/106556/P.070.030.030 del 05/05/2015 (allegato in copia);

parere della Provincia di Livorno 19746 10/06/2015, ns. prot. PEC n. AOOGRT/137205 del 12/06/2015/P.010.020.

Con nota del 10/02/2015 ns. prot. 40838 del 18/02/2015, l'Autorità Portuale di Livorno con riferimento alle sub aree A3-A4 del Demanio Marittimo, ubicate sulla Sponda Est della Darsena Toscana nel Porto di Livorno (Codice SISBON LI186c, aree A3-A4), al fine di verificare se il sito risulti essere contaminato o non contaminato ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs 152/2006, ha trasmesso l'Analisi di Rischio Sanitario sito specifico dell'area in oggetto, condotta nel mese di gennaio 2015 dalla Società Tea Engineering S.r.l., ai fini di procedere alla validazione del documento e successiva eventuale restituzione dell'area agli usi legittimi come previsto dalla DGRT n. 1151 del 23.12.2013.

Sul sito in esame sono previsti lavori di riprofilatura della banchina esistente e la realizzazione della acquaticità della Torre del Marzocco. La riprofilatura della banchina avverrà mediante realizzazione di n. 4 nuove banchine costituite da paratie impermeabili in pali secanti e palancole, ed una paratia sommersa in pali secanti; l'intervento permetterà di completare il riprofilamento della banchina sul lato di accesso del canale (a proseguimento del Lotto I di banchinamento già realizzato nella porzione meridionale dell'Area A4, quest'ultima già restituita agli usi legittimi) e porterà di fatto ad una configurazione della Torre del Marzocco completamente circondata dalle acque. Saranno poi realizzati scavi per le travi di coronamento delle paratie e per l'apertura a mare e dei canali.

La Presidente apre i lavori della Conferenza di Servizi illustrando brevemente le caratteristiche del sito, lo stato di contaminazione dello stesso ed il progetto previsto. Dal punto di vista della contaminazione, per l'Area A3 risultano alcuni superamenti delle CSC nei suoli superficiali, nei suoli profondi e nelle acque sotterranee, per l'Area A4 alcuni superamenti delle CSC solamente nelle acque sotterranee. La contaminazione è stata riscontrata mediante lo svolgimento del Piano di caratterizzazione approvato dal MATTM nel 2005, e redatto ai sensi della normativa ante 152/2006 (DM 471/99). I risultati di tale caratterizzazione sono stati validati da Arpat con parere del 3 aprile 2015, parere che ha riguardato tra l'altro la caratterizzazione di tutte le aree a terra del demanio marittimo del Porto di Livorno.

Sul sito in esame sono in progetto lavori per la riprofilatura della banchina attuale e contestualmente per l'acquaticità della Torre del Marzocco.

La Presidente riporta brevemente anche i contenuti dei pareri pervenuti di ARPAT, Comune di Livorno e Provincia di Livorno.

Successivamente prende la parola l'Ing. Motta dell'Autorità Portuale di Livorno che riprende a sua volta i contenuti del progetto previsto, illustrando anche l'utilizzo futuro della Torre del Marzocco a scopo ricreativo, chiarendo che l'accesso alla torre avverrà via mare.

Il Geol. Danzi prende la parola per il Comune di Livorno, leggendo e confermando il parere già trasmesso e allegato al verbale come parte integrante.

C 64

L'ARPAT legge a sua volta il parere già trasmesso, allegato anch'esso al verbale come parte integrante, e lo conferma. In particolare ARPAT esprime parere favorevole ai risultati dell'analisi di rischio confermando la presenza di valori di rischio sanitario inferiori ai limiti normativi; in merito alla non attivazione del percorso di lisciviazione in falda il parere è favorevole <u>a condizione che, in attesa del completamento delle opere di impermeabilizzazione della banchina, sia realizzato un nuovo piezometro, avente funzione di POC, nell'area non impermeabilizzata ed in prossimità della linea di costa al fine di verificare l'assenza di trasporto in mare di Arsenico, IPA e Manganese.</u>

Si commentano i pareri del Comune, ARPAT e Provincia di Livorno, dibattendo che ad oggi nel sito in esame non c'è una barriera impermeabile verso il mare (lato sud) e neanche un piezometro per il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee.

Si conviene che le previste opere di banchinamento sono comunque migliorative dal punto di vista ambientale in quanto esse bloccheranno di fatto il flusso idrico sotterraneo verso il bersaglio dell'inquinamento, costituito dal mare.

In merito alla sussistenza nel sito di una contaminazione delle acque sotterranee, la Presidente chiede se in passato non vi fossero state richieste da parte del Ministero (precedente titolare del procedimento di bonifica) relativamente all'attivazione di una messa in sicurezza d'emergenza della falda.

A tale richiesta Autorità Portuale risponde che l'iter della procedura amministrativa per la bonifica del sito si era fermato all'approvazione del Piano della Caratterizzazione da parte del Ministero senza ulteriori evoluzioni. Tale piano è stato poi realizzato nel 2008 ed i risultati validati da Arpat nel 2015.

Successivamente il Dott. Mirabelli della USL6 di Livorno prende la parola, condividendo e confermando il parere di ARPAT, in particolare per gli aspetti sanitari ritenendo che non vi siano rischi né per gli operatori nè per i futuri fruitori dell'area una volta realizzata l'acquaticità della Torre del Marzocco.

Si prende atto che la Provincia di Livorno è assente ma che il parere di competenza è in fase di trasmissione e che sarà allegato al verbale come parte integrante.

Dopo ampia ed approfondita discussione la Conferenza di Servizi:

1. valuta positivamente, ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, le risultanze dell'analisi di rischio ritenendo all'unanimità la non necessità di bonifica e pertanto dichiara concluso il procedimento. La CdS decide quindi di procedere ai sensi del punto 4.2 della D.G.R.T n. 1151/2013.

2. richiama al soggetto proponente il rispetto della condizione prevista nel parere di ARPAT, condivisa dalla Provincia, acquisito come parte del presente verbale.

3. prescrive, qualora il piezometro avente funzione di POC rilevi concentrazioni superiori alle CSC, di mettere in atto un sistema di messa in sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee fino al completamento delle opere di impermeabilizzazione della banchina.

4. dà mandato ad ARPAT di concordare con l'Autorità Portuale di Livorno caratteristiche e modalità di realizzazione del piezometro avente funzione di POC, nonché del sistema di MISE eventualmente da realizzarsi a seguito dei risultati dei campionamenti.

5. ricorda infine che qualora si modifichino le condizioni antropiche-ambientali utilizzate per la definizione del modello concettuale dell'analisi di rischio il soggetto obbligato è tenuto ad elaborare una nuova analisi di rischio con i nuovi parametri di input, come previsto al punto 4.2 della D.G.R.n.1151/2013.

Alle ore 11.30 la Presidente dichiara chiusa la Conferenza di Servizi procedendo alla lettura del presente verbale.

0

Fir	ma	dei	rappresentanti	deali	Enti-
TITI	ulu	uci	Tappi oscillatiti	UCEII	Lilli.

Regione Toscana

Comune di Livorno

ARPAT

Autorità Portuale Livorno

USL 6 Livorno



ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana Dipartimento di Livorno



N. Prot.

Vedi segnatura informatica

cl. LI.01.23.07/96.2

del

a mezzo: PEC

Regione Toscana
Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e
Cambiamenti Climatici
Settore Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Codice Regionale Condiviso LI186C, Aree a terra del demanio marittimo (Ambiti A-B-C-D-E-F). Analisi di Rischio Sito Specifica delle Aree A3 e A4 del Piano di Caratterizzazione delle aree pubbliche del Porto di Livorno

Con la presente si trasmette il contributo specialistico in materia di Analisi di Rischio, relativo a quanto in oggetto, in risposta alla Vostra richiesta del 16/04/2015, ns. prot. n. 25673.

Livorno, 27/04/2015

La Resp. Settore Supporto tecnico

Dr Lucia Rocchi *

*"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



CONTRIBUTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI ANALISI DI RISCHIO

Classificazione PB.01.23.07/19.7

Oggetto: Analisi di rischio aree A3 – A4 del Porto di Livorno. Proponente Autorità Portuale di Livorno. Contributo specialistico in materia di analisi di rischio.

Riferimento: Richiesta Dipartimento ARPAT di Livorno del 13 marzo 2015.

Vista la richiesta interna del Dipartimento ARPAT di Livorno sul documento trasmesso dall'Autorità Portuale di Livorno "Richiesta di restituzione agli usi legittimi dell'area A3-A4 del Porto di Livorno" del 10 febbraio 2015, prot. N° 1734, ricevuta da ARPAT in data 19 febbraio 2015, prot. N° 11087;

Dalla documentazione trasmessa si evidenzia quanto di seguito riportato:

Il sito.

Il sito è costituito da due aree A3 ed A4 collocate all'interno del Porto di Livorno presso la sponda nord del Canale di Accesso al Porto, area emersa all'interno della quale è situata la Torre del Marzocco. All'interno di tale aree è prevista la realizzazione di un progetto di resecazione del canale di accesso del porto di Livorno presso la torre del Marzocco. Le indagini di caratterizzazione hanno mostrato il superamento delle CSC, colonna B, per i seguenti parametri:

Area A3:

Suolo: Idrocarburi C>12, Arsenico, Nichel, Rame, IPA;

Acque sotterranee: Arsenico, IPA:

Area A4:

Suolo: nessun superamento;

Acque sotterranee: Arsenico, Solfati, Boro, Manganese;

Nello svolgimento dell'Analisi di rischio il proponente ha utilizzato per i parametri FOC suolo insaluro e saluro, pH e densità del suolo i valori di default del codice non sito specifici.

Suolo Superficiale:

Il proponente individua due superamenti delle CSC, coionna B, nel suolo superficiale per il parametro Nichel nel sondaggio S79, con concentrazione pari a 839,1 mg/kg, e per il parametro !dirocarburi C>12 nel sondaggio S72 con concentrazione pari a 5265 mg/kg. Non si concorda con la scelta del proponente di assumere per il suolo superficiale una tessitura Loamy sand cioè Sabbioso tendente al medio. Nelle due stratigrafie, riportate a pagina 20 della relazione, la descrizione degli strati di suolo relativi alle profondità 0 - 1,8 m, nel sondaggio integrativo S1, e 0 - 2,4 m, nel sondaggio S2, evidenziano la presenza di terreno di riporto con clasti in scarsa matrice e quindi con probabile granulometria grossolana. In tal caso risulta più cautelativo assumere come tessitura del suolo superficiale la tipologia Sand cioè sabbioso.

Nichel.

Il Nichel non è un metallo volatile e pertanto non è necessario attivare il percorso inalazione vapori outdoor: tuttavia, confrontando la figura 23 a pagina 39 della relazione con la figura 28 a pagina 50, si rileva che probabilmente il poligono di Thiessen, relativo al sondaggio S72, è in piccola parte non asfaltato e questo rende necessario, in via cautelativa, la valutazione del rischio e delle CSR relativamente ai percorsi ingestione, contatto dermico e inalazione di polveri outdoor. Nell'ambito dell'attività istruttoria è stata condotta la simulazione per entrambi gli scenari, lavorativo e ricreativo, assumendo la tessitura di tipo sand e, cautelativamente, l'intero poligono non asfaltato. Nella tabella seguente sono riportati i valori di Rischio e CSR ottenuti con il codice Risk-net già utilizzato dal proponente:

Scenario	Lavorativo	Ricrentivo	Limite
R	2,79 E-10	3,03 E-10	1 E-6
HI	2,33 E-2	5,51 E-1	1
CSR.	35700 mg/kg	1380 mg/kg	-

Alla luce dei risultati precedenti si rileva l'assenza di rischio per il Nichel.

Idrocarburi C>12.

Nel caso della contaminazione da Idrocarburi C>12 il proponente non dispone di alcuna speciazione analitica. Nel calcolo è stata adottata probabilmente la speciazione TPHWG assumendo che la CRS per gli Idrocarburi C>12 sia tutta attribuibile alla classe di Idrocarburi Alifatici C12 - C16. Adottando tale speciazione si osserva però che, nel caso di inalazioni di vapori, la classe Aromatici C12 - C16 risulta più cautelativa.

Nella tabella seguente sono riportati i valori ottenuti dal proponente e da ARPAT: in entrambi gli scenari le CSR ottenute risultano superiori alle corrispondenti concentrazioni di saturazione. Le verifiche in modalità diretta sono state condotte in accordo con quanto contenuto nelle "Linee guida sull'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii." trasmesse dal MATTM il 18 novembre 2014 e della sua successiva Errata Corrige del 15 febbraio 2015.

	Proponente uminante: Alifati Tessitura: Loam	ei C12- C16	ARPAT Contaminante: - Aromatici C12 - C Tessitura: Sand		
Valori	Lavorativo	Ricreativo	Lavorativo	Ricreativo	Limiti
HI	1,35 E-5	2,52E-5	1,13 E-2	2,1 E-2	1
CSR	CSR>Csat	CSR>Csat	CSR>Csat	CSR>Csat	-
	schio in modalità ata corrige Febb		1,08 E-1	2,02 E-1	1

Alla luce dei risultati sopra riportati si rileva per il parametro Idroca:buri C>12 un valore di rischio sanitario inferiore al limite normativo.

Suela profondo.

L'analisi di vicinato condotta per il poligono di Thiessen relativo al sondaggio S76 mostra che tre su cinque poligoni adiacenti superano le CSC e pertanto tale poligono è da considerarsi parte della sorgente. Alla luce di questo si ottiene una unica sorgente nei suolo profondo derivante dall'unione dei poligoni S76, S78, S73 e PZ34. Tale sorgente sarà caratterizzata dalle CRS coincidenti con i valori massimi di concentrazione riscontrati nei poligoni. In particolare:

CRS Idrocarburi C>12: 1909 mg/kg s.s.

CRS Benzo(a)aniracene: 43,6 mg/kg s.s

CRS Benzo(a)pirene: 28,3 mg/kg s.s

CRS Benzo(b)fluorantene: 27,5 mg/kg s.s

CRS Benzo(k)fluorantene: 15,7 mg/kg s.s.

CRS Fenantrene: 191 mg/kg mg/kg s.s.

CRS Fluorantene: 152 mg/kg s.s.

CRS Fluorene: 59,4 mg/kg s.s.

CRS indenopirene: 12,5 mg/kg s.s

CRS Pirene: 97,6 mg/kg s.s.

Per quanto riguarda gli Idrocarburi C>12, in assenza di speciazione analitica ed in analogia a quanto già assunto per il suolo superficiale, si attribuisce la loro CRS alla classe di idrocarburi Aromatici C12 – C16.

In merito alla tessitura, essendo i campioni prelevati alla profondità di 2,5 – 3,5 m si ritiene accettabile la scelta del proponente di adottare la tipologia Loamy sand.

Le dimensioni della sorgente nella direzione del vento prevalente è stimata in circa 140 – 150 m: non disponendo di una cartografia in scala che permetta un calcolo preciso si è assunta, in via ampiamente cautelativa, la dimensione della sorgente nella direzione del vento prevalente pari all'intera area A3 ed A4 che, come dichiarato dal proponente, risulta 330 m. Nella tabella seguente sono riportati i risultati ottenuti per lo scenario lavorativo:

Contaminante	CRS mg/kg	HI = I	R=1E-6	Hitot = 1	Rtot = 1E-5	CSR
	3.3.	HI		Hitor	Rtot	
Arematici C12- C16	1909	2,53E-02			OH CONTRACTOR SHIPMAN	CSR>Csat
Benzo(a)antracene	43,6	rel .	1,50E-09			CSR>Csat
Benzo(a)pirene	28,3	i/w	1,20E-10			CSR>Csat
Benzo(b)fluorantene	27,5	**	1,48E-11		1	CSR>Csat
Benzo(k)fluorantene	15,7		7,36E-12	2,53E-02	1,64E-09	CSR>Csat
Fenantrene	191	***				TAMO DE GALLES
Fluorantene	152	**				luc.
Fluorene	59,4	The second secon	1			64

ARPAT Dipartimento di i	Piombino Elba		Mod SGQ.99.016 - Rev.	1	DP SGQ.99.006
Indenopirene	12,5	-	1,09E-12	1	CSR>Csat
Pirene	97,6	~			_
Verifica Ri	schle in moda	uità d	iretta secondo Erra	in corrige Febbr	aio 2015
Contaminante	1-11		R	HIItot	Rtot
Aromatici C12- C16	8,22E-02				
Benzo(a)antracene			3,92E-09		· ·
Benzo(a)pirone			3,58E-10		
Benzo(b)fluorantene			4,5-1E-11		
Benzo(k)fluorantene	A1.		2,46E-11		
Fenantrene			-	0,22.2-02	4,35E-09
Fluorantene			-		
Fluorene	u.		** * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
Indenopirene	•	- 3,67			
Pirene			-		

Nella tabella seguente sono riportati i risultati ottenuti per lo scenario ricreativo:

~			1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2			
Contaminante	CRS mg/kg]-[] = []	R= 1E-6	HI tot = 1	Rtot = 1E-5	CSR
,	5.8.	HI	R	HItot	Rtot	i.
Aromatici C12- C16	1909	4,71E-02		Ĭ.		CSR>Csat
Benzo(a)antracene	43,6	-	1,63E-09		1	CSR>Csat
Benzo(a)pirene	28,3	Ace.	1,31E-10	4,71E-02 1,79E-09	1	CSR>Csat
Benzo(b)fluorantene	27,5	-	1,62E-11		CSR>Csat	
Benzo(k)fluorantene	15,7	-	8,03E-12		2 525 45	CSR>Csat
Fenantrene	191	(Mark)	-		1,79E-09	_
Fluorantene	152		-			
Fluorene	59,4		-			
Indenopirene	12,5		1,19E-12			CSR>Csat
Pirene	97,6	-	•			
Verifica Ris	chio in n	odalità diret	ita secondo E	rrata corrige	Febbraio 201	5
Contaminante	Ы		R	HIto	m was the period	Rtot
Aromatici C12- C16	1,531	-01	iv.			
Benzo(a)antracene	uı		4,28E-09	ー 1,53 E-	01.	.75E-09

Dipartimento di Piom	bino Elba	Mod SGQ.99.016 - Rev. 1	DP SGQ.99.006
Benzo(a)pirene		3,91E-10	
Benzo(b)fluorantene	381	4,95E-11	
Benzo(k)fluorantene	, 3	2,69E-11	
Fenantrene	19-4		
Fluorantene			
Fluorene	4	1 4	
Indenopirene	304	4,00E-12	
Pirene	-	-	

Alla luce dei risultati riportati nelle tabelle precedente si rileva la presenza di un rischio sanitario inferiore ai limiti normativi.

Falda.

Per entrambi gli scenari, lavorativo e ricreativo, il calcolo delle CSR mostra per i parametri Benzo(a)antracene e Benzo(a)pirene valori superiori alla loro solubilità in acqua: il calcolo del rischio in modalità diretta mostra tuttavia il rispetto dei limiti normativi.

Lisciviazione in falda.

In relazione al percorso di lisciviazione in falda il proponente afferma che attualmente l'area di studio A3 ed A4 risulta parzialmente isolata dal bersaglio idrico, costituito dalle acque marine della Darsena Toscana del Porto di Livorno: l'area A3 risulta confinata lungo la banchina dalla presenza di cassoni in cemento mentre l'area A4 è impermeabilizzata nella parte sud dalla nuova banchina "approvata, con nota del MATTM prot. n. 26974/TRI/DI del 25/10/2010, anche come elemento strutturale per la messa in sicurezza permanente dell'area riguardo alle acque sotterranee". Il sito risulta quindi non impermeabilizzato nella parte settentrionale dell'area A4: a tal riguardo il proponente afferma che "la realizzazione del progetto di acquaticità della Torre e riprofilamento della banchina attuale prevede di proseguire la nuova banchina del primo lotto mediante una paratia impermeabile in pali secanti nonché di realizzare una ulteriore banchina impermeabile lungo tutta la perimetrazione del bacino che ospiterà la Torre del Marzocco. Pertanto la realizzazione del progetto andrebbe a determinare il completamento del confinamento delle acque sotterranee".

Il percorso di lisciviazione in faida prevede la determinazione delle CSR nel suolo che assicurano il rispetto delle CSC al POC. In questo caso il flusso di falda ha come direzione media Nord Sud - Sud Est: nella parte nord del settore 4, attualmente non confinata, la falda drena verso il mare ed in tale porzione non è presente alcun piezometro da assumere come POC. Si ritiene quindi accettabile il non attivare il percorso di lisciviazione in falda a condizione che sia realizzato un piezometro da assumere come POC nell'area non impermeabilizzata ed in prossimità della linea di costa al fine di verificare l'assenza di trasporto in mare dei contaminanti, eccezion fatta per i parametri Boro e Solfati, i quali, per loro stessa natura, sono presenti in alte concentrazioni nell'acqua marina. Nel caso che per Arsenico, IPA e Manganese non fosse rispettato il valore delle CSC al POC, nell'attesa del completamento dell'impermeabilizzazione, si dovrà intervenire con una MISE nelle aree a monte del POC stesso in modo da garantire la conformità di quest'ultimo.

Alla fuce delle valutazioni del proponente e di quelle integrative, effettuate da ARPAT nei corso dell'istruttoria, si esprime parere favorevole ai risultati dell'analisi di rischio confermando la presenza di valori di rischio sanitario inferiori al limiti normativi. In merito alla non attivazione del percorso lisciviazione in falda si esprime parere favorevole a condizione che, in attesa del completamento delle opere di impermeabilizzazione, sia realizzato un nuovo piezometro, avente funzione di POC, nell'area non impermeabilizzata ed in prossimità della linea di costa al fine di verificare l'assenza di trasporto in mare di Arsenico, IPA e Manganese.

Responsabile	dell'istruttoria

(Ing. Luca Spagli)

Firma

__ data_<u>1_1_4_1_2013</u>

Numero attività della "Carta dei Servizi e delle attività di ARPAT" :

79



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municiplo, 4 57100 Livomo - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia livorno il www.provincia livomo it PEC provincia livomo@postacert.toscana.lt
Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio- Unità di Servizio Tutela dell'Ambiente
Via G Galilel 40. 57100 Livomo Fax 0586/839551, Tel 0586/257682 e-mail: ufficio nfiuti@provincia livomo it

Prot nº 19746

del 2015

Livorno, 10/06/2015

A Regione Toscana
Settore Rifiuti e bonifiche dei siti inquinati
Via di Novoli, 26
50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: DM 22/05/2014 "Riperimetrazione del SIN di Livorno". Conferenza di Servizi regionale del 12/06/2015. Parere istruttorio provinciale. Documento di Analisi di Rischio specifica delle zone A3-A4 del Piano di Caratterizzazione delle opere pubbliche del Porto di Livorno, Autorità Portuale Livorno Codice sito: LI186c.

À seguito della convocazione della Conferenza di Servizi indetta dalla Regione Toscana per il giorno 12/06/2015, tramite PEC prot. prov. n. 18556 del 28/05/2015, nella presente istruttoria è stata valutata la documentazione "Analisi di Rischio specifica per le zone A3-A4" presentato dall' Autorità Portuale di Livorno e trasmesso dalla Regione Toscana con nota, in atti prov.li prot. n. 18556 del 28/05/2015.

L'analisi di Rischio riguarda due zone che rientrano nel perimetro più vasto delle aree pubbliche che sono state caratterizzate dall'Autorità Portuale di Livorno nel 2008 a seguito di approvazione Ministeriale del Piano di Caratterizzazione relativo.

Per quanto attiene ai risultati dell'Analisi di Rischio e alle relative prescrizioni si concorda con quanto riportato nelle conclusioni del parere di ARPAT- Dipartimento di Livorno prot. prov. n. 18556 del 28/05/2015.

Distinti saluti

Il Dirigente (Dott. Ing. Amdrea Rafanelli) Documento firmato con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 p. Lgs 82/2005



COMUNE DI LIVORNO Settore Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini

Prot. n.

Livorno, 29/04/2015

OGGETTO: Analisi di Rischio sito specifica aree A3 ed A4 del Piano di Caratterizzazione delle aree pubbliche del Porto di Livorno

Parere.

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Politiche Ambientali,
Energia e Cambiamenti Climatici
Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti inquinati

In riferimento all'oggetto ed alla Vs richiesta di specifico parere sulla documentazione pervenuta con nota prot. 92659 del 16.04.2015 (in Atti n° 36653 del 22.04.2015) dopo istruttoria tecnica interna eseguita da tecnici di questo Settore è stato rilevato quanto segue:

- 1. il Piano della Caratterizzazione delle aree pubbliche a terra ha evidenziato alcuni superamenti delle C.S.C. nei suoli superficiali e profondi e nelle acque sotterranee nella zona A3 e alcuni superamenti nelle acque sotterranee nella zona A4;
- 2. sono state individuate n° 5 sorgenti di contaminazioni: 2 di suolo superficiale, n° 2 di suolo profondo e n° 1 di acqua sotterranea;
- 3. il bersaglio umano individuato risulta essere i lavoratori della Soc. T.D.T.;
- 4. poiché si intende restituire i luoghi alla popolazione è stato considerato uno scenario di esposizione di tipo ricreativo.

Stante quanto sopra, tenuto conto che le conclusioni del documento affermano che a seguito della realizzazione del progetto di riprofilamento della banchina attuale e di acquaticità della Torre del Marzocco il sito risulterà non contaminato per l'ambiente insaturo mentre per il comparto saturo l'area risulterà completamente messa in sicurezza, questo Settore esprime parere favorevole.

Il Dirigente Dott. Geol. Leonardo Gonnelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21, comma.2, del D.lgs 82/2005, del D.P.R n.445/2000 e norme collegate.